

Allegato 2

Equiparazione requisito anagrafico donne e speranza di vita

Per effetto dell'adeguamento ai nuovi parametri sulla speranza di vita e per effetto della progressiva equiparazione dell'età pensionabile tra donne e uomini, verranno modificati nel 2016 i requisiti pensionistici previsti per il pensionamento di vecchiaia e per il pensionamento anticipato (raggiungibile a prescindere dall'età anagrafica) ed i relativi coefficienti di trasformazione.

Pertanto dal 1° gennaio 2016 i requisiti in vigore, comprensivi dell'adeguamento, sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI LAVORATORE	PENSIONE DI VECCHIAIA		PENSIONE ANTICIPATA	
	FINO AL 31/12/15 (età anagrafica)	DAL 01/01/16 (età anagrafica) ^[6]	FINO AL 31/12/15 (anni di contributi)	DAL 01/01/16 (anni di contributi) ^[7]
Lavoratrici dipendenti settore privato	63 anni e 9 mesi	65 anni e 7 mesi	41 anni e 6 mesi	41 anni e 10 mesi
Lavoratrici autonome, gestione separata	64 anni e 9 mesi	66 anni e 1 mese	41 anni e 6 mesi	41 anni e 10 mesi
Lavoratrici settore pubblico	66 anni e 3 mesi	66 anni e 7 mesi	41 anni e 6 mesi	41 anni e 10 mesi
Lavoratori dipendenti, pubblici e privati	66 anni e 3 mesi	66 anni e 7 mesi	42 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi

Per accedere alla **pensione di vecchiaia** occorre comunque maturare un requisito contributivo che è pari a 20 anni per i lavoratori con anzianità contributiva al 1995, (regime misto), mentre per i lavoratori appartenenti al regime totalmente contributivo (prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996) sono necessari 20 anni di contribuzione ed un importo del trattamento previdenziale non inferiore alla soglia di 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Se l'importo del trattamento risultasse essere inferiore a detta soglia l'età anagrafica necessaria per l'accesso alla pensione diverrebbe, dal 1° gennaio 2016, 70 anni e 3 mesi con un requisito contributivo minimo di 5 anni di contributi versati.

I lavoratori che dal 1° gennaio 2016 avranno maturato 42 anni e 10 mesi e le lavoratrici che dal 1° gennaio 2016 avranno maturato 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva potranno accedere alla **pensione anticipata**. Per coloro che vi accedono con età anagrafica inferiore ai 62 anni la Legge prevede una penalizzazione della

^[6] Prossimo adeguamento alla speranza di vita: 1° gennaio 2018.

^[7] Prossimo adeguamento alla speranza di vita: 1° gennaio 2019.

quota retributiva del trattamento pari ad -1% per ogni anno di anticipo. Tale quota è elevata a -2% per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni. Questa penalizzazione è stata, con la Legge di Stabilità 2015, neutralizzata per tutti i lavoratori che matureranno il requisito contributivo entro dicembre 2017 e con la Legge di Stabilità 2016 la neutralizzazione è stata estesa anche ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

Esempio

Paola e Maria: differenza di età

Paola è nata a dicembre 1952 mentre Maria è nata a gennaio 1953. Hanno incominciato a lavorare come dipendenti del settore privato nel 1980, stesso lavoro e stesso reddito. Paola potrà accedere nel 2016 alla pensione, grazie a una deroga prevista dalla legge 201 del 2011 all'età di 64 anni; Maria, invece, per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile non potrà accedere alla pensione nel 2016, e neanche al compimento dei 65 anni e 7 mesi, ma dovrà bensì attendere a causa dello scatto di successivi gradini, un ulteriore anno nel 2018 (66 anni e 7 mesi), e poi l'adeguamento alla speranza di vita nel 2019. Maria, quindi, non potrà andare in pensione con il requisito anagrafico prima del 2019: una dilatazione ben maggiore ai 22 mesi previsti dallo scalino per l'equiparazione all'età degli uomini.